



## **A.S.Far.M.**

*Azienda Speciale Gestione Farmacia e Servizi Sociosanitari  
21056 - Induno Olona (Va)*

Via Jamoretti, 51 – Farmacia - Via Maciachini, 9 Servizi Sociosanitari

P.IVA 02020550121 - Tel. 0332/20.60.01 – Fax 0332/20.16.65

Indirizzo [e@mail](mailto:amministrazione@asfarm.it) : amministrazione@asfarm.it - sito internet : [www.asfarm.it](http://www.asfarm.it)

---

A.S.Far.M.

*Induno Olona (Varese)*

### REGOLAMENTO

#### **Appalti, lavori, forniture e servizi**

<i>Edizione</i>	
<i>n</i>	<i>del</i>
<i>1</i>	<i>19/12/2019</i>

A.S.Far.M.

*Induno Olona (Varese)*

## REGOLAMENTO

**Appalti, lavori, forniture e servizi**

## SOMMARIO

2	Indice generale
5	Elenco delle tavole
5	Elenco delle figure
5	Elenco delle esemplificazioni
6	<b>Capitolo I Aspetti introduttivi</b>
7	1. Aspetti di contesto
7	2. La normativa di riferimento
9	3. Settori ordinari
9	3.1. Minispese & urgenze
9	3.2. Acquisti d' importo inferiore a 40.000 prima dell' Iva
11	<b>Capitolo II Disposizioni generali e soglie comunitarie</b>
12	1. Contratti sotto soglia comunitaria
13	2. Soglie di rilevanza economica
13	3. La disciplina degli appalti con riferimento ai settori ordinari e l'Allegato IX al codice
13	3.1 Criteri di aggiudicazione e soglie Allegato IX al Codice
14	4. La suddivisione in lotti
14	4.1 (Segue) La suddivisione in lotti ed il calcolo del valore stimato degli appalti
17	5. I riferimenti alle fonti interne
17	6. Appendici al presente regolamento
17	7. La tracciabilità dei flussi finanziari
17	8. Appalti di prodotti farmaceutici sopra soglia comunitaria
18	<b>Capitolo III Selezione dei fornitori</b>
19	1. Requisiti generali
19	2. Requisiti particolari
19	3. Appalti inferiori a 40.000 euro prima dell'Iva senza l'applicazione del quinto
20	3.1 Appalti inferiori a 40.000 euro prima dell'Iva e motivazione dell'appaltatore prescelto
20	4. Soglie di rilevanza comunitaria
20	5. Criteri di selezione/aggiudicazione/non aggiudicazione
21	5.1 Costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
22	5.2 La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione
22	6. Il criterio del prezzo più basso
22	6.1 La deroga all'OEPV per gli importi inferiori ai 40.000 euro
23	7. Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
24	8. Anomalia dell'offerta
24	8.1. Con riferimento all' aggiudicazione con il criterio al prezzo più basso
25	8.2. Con riferimento all' aggiudicazione con il criterio dell'offerta

		economicamente più vantaggiosa
25	9.	Formule per i punteggi
25	9.1.	Formule per i punteggi all'offerta al prezzo più basso
25	9.2	Formule dei punteggi all' offerta economicamente più vantaggiosa
26	9.3	Formula per i punteggi attribuiti in via direttamente proporzionale da ogni commissario (o RUP)
26	10.	Procedure
26	10.1	Aspetti generali
27	10.2	Modalità generali di affidamento e sistemi di individuazione degli operatori economici. Le determine di affidamento del RUP. Le comunicazioni di aggiudicazione del RUP
27	10.3	Affidamenti diretti sopra ai 40.000 euro prima dell'Iva
27	10.4	Incarichi di assistenza professionale, consulenze, formazione
27	10.5	Affidamenti in lotti
28	10.5.1	Lotti funzionali/prestazionali
28	10.5.2	Cottimo
28	10.5.3	Amministrazione diretta
28	11.	Commissione giudicatrice
30	12.	Scelta della procedura e RUP/Servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici/Progettazione/Sicurezza/Collaudo
30	13.	La richiesta di acquisto
31	14.	Offerte anomale
31	15.	Pubblicità
32	Capitolo IV	<b>Principi generali</b>
33	1.	Bandi tipo e linee guida ANAC
33	2.	Le direttive unioniste
33	3.	Il Trattato sul funzionamento dell' Unione europea (TFUE)
33	4.	Con riferimento alla definizione del codice dei contratti pubblici
33	5.	<i>Con riferimento alle fonti di copertura della spesa per l'appalto</i>
33	6.	Con riferimento alla l. 190/2012 (anticorruzione)
34	7.	Con riferimento al d.lgs. 33/2013 (trasparenza e integrità)
34	7.1.	Il resoconto finanziario dell' appalto <i>concluso</i> (REFA)
34	8.	Segreti tecnici e/o commerciali
34	9.	Quadri sinottici per tipologia di appalto, settori ordinari e Allegato IX
35	Capitolo V	<b>Capitolati e contratti</b>
36	1.	Capitolato speciale di appalto
36	2.	Contratti
37	3.	Durata dei contratti
38	4.	Forma del contratto
38	5.	Garanzie provvisorie e garanzie definitive
38	6.	Penali
38	7.	Assicurazioni
39	8.	Approvazione ed entrata in vigore
39	9.	Responsabile a diverso titolo
39	10.	Affidamenti esclusi dal codice
39	11.	Pubblicità del presente regolamento
39	12.	Adempimenti nei confronti dell' ANAC
39	13.	Proiezioni

*Appendice*

- 40 A, Quadri sinottici per tipologia di appalto settori ordinari e Allegato IX  
47 B, segreti tecnici e/o commerciali  
50 C, con riferimento al d.lgs. 33/2013 (trasparenza e integrità)

**Elenco delle tavole**

- 12 Tav. 1. Contratti sottosoglia comunitaria, settori ordinari  
13 2. Soglie di rilevanza comunitaria, settori ordinari e speciali e Allegato IX  
13 3. D. lgs. 50/2016 – Servizi sociali e altri servizi specifici  
24 4. Pesi di ponderazione tecnici/economici  
24 5. Quadro sinottico degli elementi di gara

**Elenco delle figure**

- 36 Fig. 1. Dalla richiesta di acquisto al contratto

**Elenco delle esemplificazioni**

- 25 Es. 1. Formule per i punteggi all' offerta al prezzo più basso  
26 2. Formule per i punteggi all' offerta economicamente più vantaggiosa  
26 3. Formula per i punteggi attribuiti in via direttamente proporzionale da ogni commissario (o RUP)  
34 4. Rendiconto finanziario

## Capitolo I

### ASPETTI INTRODUTTIVI

## Aspetti introduttivi

**SOMMARIO : 1. Aspetti di contesto – 2. La normativa di riferimento – 3. Settori ordinari –3.1 Minispese & urgenze – 3.2. Acquisti d'importo inferiore a 40.000 prima dell' Iva**

### 1. Aspetti di contesto

Il presente regolamento disciplina l' applicazione del d.lgs. 50/2016 (*Codice dei contratti pubblici*) (nel seguito: «il codice»), come per ultimo modificato dal d.lgs. 56/2017; l. 96/2017, art. 52-*ter*; l. 145/2018, art. 1, c. 912; e dal d.l. 32/2019 convertito con modifiche dalla l. 55/2019; con riferimento ad Azienda Speciale Servizi Sociosanitari (nel seguito A.S.Far.M.), quale ente pubblico economico, retto sottoforma di azienda speciale monocomunale multiservizi, ai sensi dell'art. 2 (*Definizioni*), c. 1, lett. a), d.lgs. 175/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*) (nel seguito, TUSPP), attiva nei servizi d'interesse generale (nel seguito SIG) di cui al Protocollo n. 26 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (nel seguito, TFUE) in vigore dall'1/9/2012, e di cui al già citato all'art. 2, c. 1, lett. h) del d.lgs. 175/2016, di cui al servizio farmaceutico pubblico al dettaglio ed al servizio socio-sanitario, entrambi ricompresi, ai fini del d.lgs. 50/2016 (*Codice dei contratti pubblici*) nei settori ordinari.

Per essa si applica (per i fini che qui interessano) l'art. 114 (*Aziende speciali ed istituzioni*) del d.lgs. 267/2000 (nel seguito, TUEL).

Il citato d. lgs. 50/2016, sulla base della legge delega 11/2016, applica, per quanto qui interessa, la direttiva 2014/24/UE (*Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE Testo rilevante ai fini del SEE*), settori ordinari.

Il presente regolamento adotta, in via automatica, ogni successiva modifica introdotta dal Legislatore al citato d.lgs. 50/2016.

Il ruolo delle stazioni appaltanti e del responsabile unico del procedimento (RUP) di cui al d.lgs. 50/2016 e alle Linee guida ANAC n. 3 recante *Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*; del responsabile trasparenza e integrità (RTI) di cui al d.lgs. 33/2013 (cfr., per quanto occorre possa *infra* l'Appendice C), in un tutt'uno o separato con quello della prevenzione della corruzione (RPC) di cui alla l. 190/2012 e d.lgs. 39/2013, del responsabile della *privacy* (d.lgs. 196/2003 come recentemente novellato dal d.lgs. 101/2018; dal *data protection officer* di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del responsabile dell'accesso agli atti amministrativi di cui alla l. 241/1990 e relativo regolamento attuativo come da DPR 184/2006), e del garante del codice etico di cui al d.lgs. 231/2001, viene così a delinearsi a livello sistemico.

Si tratta quindi di “saldare” al codice le sue Linee guida emanate dall' ANAC, quali strumenti di regolazione (cfr. il parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato sul d.lgs. 50/2016, n. 855 dell'1/4/2016 posto a confronto con i contenuti delle Linee guida) ad oggi emanate dall'ANAC ai sensi del d.lgs. 50/2016), nelle more del relativo regolamento.

### 2. La normativa di riferimento (in sintesi)

In sintesi la normativa di riferimento, risulta essere la seguente:

- il DPR 633/1972 (*Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto*);
- la l. 241/1990 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);

- il d.lgs. 267/2000 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) (nel seguito TUEL);
- il dPR 455/2000 (*Regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*);
- il d.lgs. 196/2003 (*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*);
- il d.lgs. 81/2008 (*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*) (nel seguito TUSSL);
- il Testo sul funzionamento dell'Unione europea (nel seguito TFUE) in vigore dall'1/12/2009;
- la l. 136/2010 (*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*);
- il d.lgs. 159/2011 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*);
- la l. 190/2012 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*);
- il d.lgs. 33/2013 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*);
- la direttiva 2014/24/UE (*Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE Testo rilevante ai fini del SEE*);
- la legge delega 11/2016 (*Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*);
- il d.lgs. 175/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*) (nel seguito, TUSPP);
- il d.lgs. 50/2016 (*Codice dei contratti pubblici*);
- il d.l. 32/2019 (*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*), convertito, con modifiche, dalla l. 55/2019 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*);
- le delibere/pareri/linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito, ANAC), per quanto qui di stretto interesse;
- le delibere/pareri dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (nel seguito, AGCM) per quanto qui di stretto interesse;
- lo statuto di questa azienda;
- i contratti di servizio di questa azienda;
- il presente regolamento appalti di questa azienda;
- il codice etico applicato da questa azienda;

- ogni delibera dell' organo amministrativo a tutt'oggi connessa e/o inerente al presente appalto;
- il codice civile;
- il codice penale;
- il codice del processo amministrativo (nel seguito, Cpa);
- il bilancio di previsione di questa azienda per l'esercizio in corso regolarmente approvato dagli organi istituzionali competenti.

### 3. Settori ordinari

Le disposizioni del codice si applicano ai settori ordinari sotto ai 40.000 euro (prima dell'Iva), nonché agli affidamenti in appalto d' importo sotto e sopra soglia comunitaria, avuto riguardo per gli appalti di (soli) servizi del settore farmaceutico pubblico al dettaglio e del socio-sanitario, all'Allegato IX del codice e relative disposizioni all'interno di quest'ultimo.

#### 3.1 Minispese & urgenze

Per le minispese & urgenze si rinvia all'assestato regolamento.

#### 3.2 Acquisti d' importo inferiore a 40.000 prima dell' Iva

Fermo restando quanto già specificato al precedente §3.1, per gli appalti dei lavori, forniture e servizi, settori ordinari, di importo inferiore ai 40.000,00 euro prima dell'Iva, si applicano le previsioni degli artt. 32 (*Fasi delle procedure di affidamento*), c. 2, 2° periodo; 36 (*Contratti sotto soglia*), c. 2, lett. a) <sup>(1)</sup>; 93 (*Garanzie per la partecipazione alla procedura*), c. 1; 103 (*Garanzie definitive*), c. 11, del codice dei contratti pubblici <sup>(2)</sup>.

Il TAR Campania, con la sent. n. 1103 del 23/12/2017, ha confermato che, sotto ai 40.000,00 euro prima dell'Iva «*non sussiste alcun obbligo di ricerca di mercato*».

Ma v. anche la Linea guida dell'ANAC n. 4/2016 recante *Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*, approvata dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018.

Sussiste (fermo restando il possesso dei requisiti generali a contrattare con la pubblica amministrazione di cui all'art. 80 del codice ed il possesso dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari di cui al successivo art. 83 recante *Criteri di selezione e soccorso istruttorio*, le disposizioni dell'art. 32 (*Fasi delle procedure di affidamento*), c. 2, 2° periodo, d.lgs. 50/2016, il quale prevede che: «2. [...] *Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante puo' procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da*

---

<sup>(1)</sup> La legge 145/2018 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*) in oggetto, all'art. 1, c. 912, stabilisce che:

«912. *Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all'articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro*».

Trattasi di norma a scadenza con il 31/12/2019.

<sup>(2)</sup> Ai quali si rinvia.

*parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti».*

Trattasi pertanto di procedure snelle, ispirate, per il loro modesto importo, a principi di celerità (senza l'obbligo – se non richiesto dalla stazione appaltante – di garanzie provvisorie o definitive), salvo ogni diversa autoregolazione della stazione appaltante. <sup>(3)</sup>

Tenendo conto della natura di questa azienda speciale la citata determina a contrattare è sostituita dalle previsioni di copertura di spesa come da strumenti programmatici di cui all'art. 114, c. 8, lett. a), b), d.lgs. 267/2000; approvate dal massimo consesso del Comune di riferimento.

---

<sup>(3)</sup> Tenendo presente che l'ente pubblico economico “non rientra nelle amministrazioni aggiudicatrici” di cui all'art. 3 (*Definizioni*), c. 1, lett. a), d.lgs. 50/2016, risultando ricomprese nella definizione di “impresa pubblica” di cui al citato art. 3, c. 1, lett. t), stesso codice.

## Capitolo II

### DISPOSIZIONI GENERALI E SOGLIE COMUNITARIE

## Disposizioni generali e soglie comunitarie

**SOMMARIO: 1. Contratti sotto soglia comunitaria – 2. Soglie di rilevanza economica – 3. La disciplina degli appalti con riferimento ai settori ordinari e l'Allegato IX al codice – 3.1 Criteri di aggiudicazione e soglie Allegato IX al Codice – 4. La suddivisione in lotti – 4.1 (Segue) La suddivisione in lotti ed il calcolo del valore stimato degli appalti – 5. I riferimenti alle fonti interne – 6. Appendici al presente regolamento – 7. La tracciabilità dei flussi finanziari – 8. Appalti di prodotti farmaceutici sopra soglia comunitaria**

### 1. Contratti sottosoglia comunitaria

In sintesi si ha:

#### *Contratti sottosoglia comunitaria, settori ordinari,*

*(tav. 1)*

Articolo del codice	Servizi e forniture	Lavori	Rinvii
36	art. 36, c. 2, codice lett. a) < 40.000 euro	art. 36, c. 2, codice per i lavori, anche in amministrazione diretta = lett. a) < 40.000 euro	E' sempre applicabile la normativa soprasoglia (art. 36, c. 2 del codice).
	art. 36, c. 2, codice = lett. b) ≥ 40.000 euro < sottosoglia comunitaria mediante «per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati».	art. 36, c. 2, codice per i lavori = lett. b) ≥ 40.000<150.000 euro	Del codice vedasi per l'amministrazione diretta l'art. 3 (Definizioni), c. 1, lett. ggg), nonché gli artt. 32 (Fasi delle procedure di affidamento), c. 14 e 95 (Principi generali in materia di selezione), c. 10. È sempre applicabile l'inversione procedimentale dell'art. 133, c. 8, codice sino al 31/12/2020.
		= lett. c) ≥ 150.000<350.000 euro	
		= lett. c-bis) ≥ 350.000<1.000.000 euro	
= lett. d) ≥1.000.000<sottosoglia comunitaria			

(Fonte : D.lgs. 50/2016)

I valori delle soglie sono quelli biennuali in vigore e s' intendono automaticamente modificate come da art. 35, § 3, codice sulla base dei provvedimenti della Commissione europea.

La revisione delle soglie non interessa l'importo dell'Allegato IX al Codice.

### 2. Soglie di rilevanza comunitaria

L' art. 35 (*Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti*), c. 1, lett. a), c), d) del codice individua le soglie di rilevanza comunitaria e più esattamente, come da successiva tav. 1, si ha:

*Soglie di rilevanza comunitaria, settori ordinari e speciali e Allegato IX (tav. 2)*

Articolo del codice	Settori	Rinvii
	Ordinari	
35	c. 1 lavori e concessioni = art. 35, c. 1, lett. a) del codice	Artt. 30, c. 1, 34, 42, 50
	forniture, servizio e progettazione = art. 35, c. 1, lett. c) del codice	
	servizi Allegato IX = art. 35, c. 1, lett. d) del codice	

(Fonte : D.lgs. 50/2016)

### 3. La disciplina degli appalti con riferimento ai settori e ordinari e l'Allegato IX al codice

#### 3.1 Criteri di aggiudicazione e soglie Allegato IX al Codice

Con riferimento ai settori ordinari l' art. 95 (*Criteri di aggiudicazione dell'appalto*), c. 3 del codice prevede che: «3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a); b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro; b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo».

Segue una tavola sinottica sul pluricitato Allegato IX al d. lgs. 50/2016.

*D.lgs. 50/2016 – Servizi sociali e altri servizi specifici (tav. 3)*

Allegato	Articolo	Comma	Lettera	Settori	Rubrica
IX					<i>Servizi di cui agli artt. 140, 142, 143, e 144</i>
	35	1	d	ordinari	<i>Contratti sopra soglia Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti (≥ 750.000 euro), dove il CPV settore farmaceutico è 85149000-5 e nel settore socio sanitario è, nell'ambito dei servizi sanitari, il n. 85000000-9 (servizi sanitari e di assistenza sociale); n. 85323000-9 (per i servizi sanitari municipali); n. 85311100-3 (servizi di assistenza sociale per persone anziane); n. 85311000-2 (servizi di assistenza sociale con alloggio); mentre per gli altri servizi pubblici sociali il n. 98000000-3.</i>
	36	1			<i>Contratti sotto soglia</i>
	95	3	a		<i>Criteri di aggiudicazione dell'appalto</i>

(segue)

(segue)

Allegato	Articolo	Comma	Lettera	Settori	Rubrica
	127	4			<i>Pubblicità e avviso periodico indicativo</i>
	130	4	a		<i>Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi</i>

	da 140 a 143	1			<i>Norme applicabili ai servizi sociali e altri servizi specifici</i>
	144	1			<i>Servizi di ristorazione (solo servizio di ristorazione)</i>
	169	1			<i>Contratti misti di concessioni (concessione lavori e servizi)</i>
<i>Osservazioni generali</i>					
(i) Trattasi di <b>appalto dei servizi</b> ricompresi nell' Allegato IX al d.lgs. 50/2016 in cui i codici sono raggruppati per classi (da/a) il cui sottosoglia, settori ordinari, è inferiore a 750.000;					
(ii) L' art. 169 ( <i>Contratti misti di concessioni</i> ) tratta l' ipotesi di appalto di un contratto misto tra : 1) concessione lavori e servizi; 2) forniture e servizi; sempre con prevalenza di questi ultimi.					

(D.lgs. 50/2016)

#### 4. La suddivisione in lotti

Con riferimento al “problema” della suddivisione in lotti e la motivazione richiesta per non dare luogo a detta suddivisione, l'art. 51 (*Suddivisione in lotti*), nella sua interezza, recita :  
 «1. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg), in conformita' alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilita' di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese. E' fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del presente codice, nonche' di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti.

2. Le stazioni appaltanti indicano, altresì, nel bando di gara o nella lettera di invito, se le offerte possono essere presentate per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti.

3. Le stazioni appaltanti possono, anche ove esista la facolta' di presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente, a condizione che il numero massimo di lotti per offerente sia indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, a presentare offerte o a negoziare. Nei medesimi documenti di gara indicano, altresì, le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati, qualora l'applicazione dei criteri di aggiudicazione comporti l'aggiudicazione ad un solo offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo.

4. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti che associano alcuni o tutti i lotti al medesimo offerente, qualora abbiano specificato, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, che si riservano tale possibilita' e indichino i lotti o gruppi di lotti che possono essere associati, nonche' le modalita' mediante cui effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti».

##### 4.1 (Segue) La suddivisione in lotti ed il calcolo del valore stimato degli appalti

L'art. 35 (*Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti*), codice, ai cc. da 4 a 18, prevede che: «4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture e' basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.

5. *Se un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore sono composti da unita' operative distinte, il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del valore totale stimato per tutte le singole unita' operative. Se un'unita' operativa distinta e' responsabile in modo indipendente del proprio appalto o di determinate categorie di esso, il valore dell'appalto puo' essere stimato con riferimento al valore attribuito dall'unita' operativa distinta.*

6. *La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non puo' essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del presente codice relative alle soglie europee. Un appalto non puo' essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificano.*

7. *Il valore stimato dell'appalto e' quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di affidamento del contratto.*

8. *Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonche' del valore complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell'aggiudicatario dall'amministrazione aggiudicatrice dall'ente aggiudicatore, a condizione che siano necessari all'esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o dei servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non puo' essere aggiunto al valore dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi dall'applicazione delle disposizioni del presente codice.*

9. *Per i contratti relativi a lavori e servizi: a) quando un'opera prevista o una prestazione di servizi puo' dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, e' computato il valore complessivo stimato della totalita' di tali lotti; b) quando il valore cumulato dei lotti e' pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.*

10. *Per gli appalti di forniture: a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee puo' dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1 e 2 e' computato il valore complessivo stimato della totalita' di tali lotti; b) quando il valore cumulato dei lotti e' pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.*

11. *In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono aggiudicare l'appalto per singoli lotti senza applicare le disposizioni del presente codice, quando il valore stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purché il valore cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi.*

12. *Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano caratteri di regolarita' o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, e' posto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto: a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantita' o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale; b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, se questo e' superiore ai dodici mesi.*

13. *Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto e' il seguente: a) per gli appalti pubblici di durata*

determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la durata dell'appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso il valore stimato dell'importo residuo; b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o che non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.

14. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da porre come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, è il seguente: a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione; b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione; c) per gli appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione; d) per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo: 1) in caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato per l'intera loro durata; 2) in caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.

15. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di posa e di installazione.

16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.

17. Nel caso di partenariati per l'innovazione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato, al netto dell'IVA, delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonché delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato.

18. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione».

## 5. I riferimenti alle fonti interne

Il presente regolamento appalti si applica avendo riguardo:

- 1) allo statuto aziendale in vigore;
- 2) ai contratti di servizio e carte del servizio (per quanto in essi contrattualizzato);
- 3) al codice etico (o altrimenti definito codice di comportamento);
- 4) ad eventuali capitolati speciali di appalto;

- 5) alle nomine dei commissari della commissione giudicatrice (Linee guida ANAC n. 5 recante *Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici*;
- 6) al regolamento (se esistente) per l'accesso agli atti amministrativi (l. 241/1990);
- 7) altri regolamenti interni (se esistenti) connessi ed inerenti (cfr. per es. il Regolamento per le spese in economia);
- 8) agli strumenti programmatici di cui all'art. 114, c. 8, lett. a), b), TUEL, (ai fini delle previsioni di copertura della spesa oggetto dell'appalto).

Resta salva la facoltà di dare corso, di volta in volta, a ogni procedura competitiva prevista dal codice, per tutti gli appalti per i quali si ritenga opportuno il ricorso a tali procedure.

## 6. **Appendici al presente regolamento**

Si rinvia alle appendici riportate nel sommario.

## 7. **La tracciabilità dei flussi finanziari**

Si applica la l. 136/2010 (*Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia*), art. 3 (*Tracciabilità dei flussi finanziari*).

I cc. 1, 7, 8 e 9 fanno riferimento alle stazioni appaltanti lavori, forniture e servizi attratti al codice (e relativi subappaltatori e subcontraenti).

Ne consegue che gli obblighi sulla tracciabilità si applicano in relazione ad un contratto di appalto disciplinato dal relativo codice.

## 8. **Appalti di prodotti farmaceutici sopra soglia comunitaria**

A.S.Far.M., sulla base delle decisioni del proprio organo amministrativo, può delegare alla Confservizi Cispel Lombardia, alla cui Associazione aderisce, la celebrazione, per proprio nome e conto, della gara regionale in epigrafe, riferita ai fabbisogni biennali di prodotto farmaceutici, da banco e parafarmaceutici, fermo restando in capo al legale rappresentante di questa azienda la firma del relativo (specifico) contratti di appalto, con resa franco destino, imballo compreso.

Per gli eventuali prodotti di cui sopra mancanti, urgenti, scaduti, *et similia*, l'azienda procede direttamente.

## Capitolo III

### SELEZIONE DEI FORNITORI

## Selezione dei fornitori

**SOMMARIO:** **1. Requisiti generali** – **2. Requisiti particolari** – **3. Appalti inferiori a 40.000 euro prima dell'Iva senza l'applicazione del quinto** – **3.1 Appalti inferiori a 40.000 euro prima dell'Iva e motivazione dell'appaltatore prescelto** – **4. Soglie di rilevanza comunitaria** – **5. Criteri di selezione/aggiudicazione/non aggiudicazione** – **5.1 Costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** – **5.2 La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione** – **6. Il criterio del prezzo più basso** – **6.1 La deroga all'OEPV per gli importi inferiori ai 40.000 euro** – **7. Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** – **8. Anomalia dell'offerta** – **8.1 Con riferimento all'aggiudicazione con il criterio al prezzo più basso** – **8.2 Con riferimento all'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** – **9. Formule per i punteggi** – **9.1 Formule per i punteggi all'offerta al prezzo più basso** – **9.2 Formule dei punteggi all'offerta economicamente più vantaggiosa** – **9.3 Formula per i punteggi attribuiti in via direttamente proporzionale da ogni commissario (o RUP)** – **10. Procedure** – **10.1 Aspetti generali** – **10.2 Modalità generali di affidamento e sistemi di individuazione degli operatori economici. Le determine di affidamento del RUP. Le comunicazioni di aggiudicazione del RUP** – **10.3 Affidamenti diretti sopra ai 40.000 euro prima dell'Iva** – **10.4 Incarichi di assistenza professionale, consulenze, formazione** – **10.5 Affidamenti in lotti** – **10.5.2 Lotti funzionali/prestazionali** – **10.5.3 Cottimo** – **10.5.4 Amministrazione diretta** – **11. Commissione giudicatrice** – **12. Scelta della procedura e RUP/Servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici/Progettazione/Sicurezza/Collauda** – **13. La richiesta di acquisto** – **14. Offerte anomale** – **15. Pubblicità**

### 1. **Requisiti generali**

I fornitori e *sub* appaltatori nessuno escluso, dovranno possedere e conservare i requisiti generali ricompresi nell' art. 80 (*Motivi di esclusione*) e particolari dell'art. 83 recante *Criteri di selezione e soccorso istruttorio*, 86 recante *Mezzi di prova*, 91 recante *Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare* del codice (cfr. le Linee guida ANAC n. 6 recanti *Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice*).

### 2. **Requisiti particolari**

I fornitori ed i *sub* appaltatori (art. 105 recante *Criteri di selezione e soccorso istruttorio*), nessuno escluso, dovranno possedere e conservare i requisiti tecnico-professionale (art. 83 codice) ed economici-finanziari (art. 83 codice) coerenti con l'oggetto dell'appalto.

### 3. **Appalti inferiori a 40.000 euro prima dell'Iva senza l'applicazione del quinto**

Non si applicano le previsioni del quinto di cui all'art. 106 (*Modifica di contratti durante il periodo di efficacia*), d.lgs. 50/2016 per gli importi pari o superiori euro 40.000

prima dell'Iva, in correlazione con il dettato dell'art. 35 (*Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti*), con particolare riferimento al c. 6, del citato decreto.

### 3.1 Appalti inferiori a 40.000 euro prima dell'Iva e motivazione dell'appaltatore prescelto

In relazione alla l. 241/1990, la scelta dell'appaltatore in epigrafe è comunque motivata (seppur anche sinteticamente) dalla determina del RUP.

In relazione all'art. 105, c. 3, lett. *c-bis*, si ricorda che i *sub* appaltatori sono quelli la cui attività interessa direttamente la stazione appaltante, mentre i contratti continuativi di cooperazione sono quelli la cui attività interessa invece l'appaltatore.

## 4. Soglie di rilevanza comunitaria

Si applicano le soglie comunitarie via via vigenti riferite agli appalti di servizio, forniture e lavori, progettazione, settori ordinari (e Allegato IX).

## 5. Criteri di selezione/aggiudicazione/non aggiudicazione

In coerenza con il codice ed il presente regolamento i criteri di selezione/aggiudicazione riguardano:

- 1) il criterio dell'offerta al minor prezzo (art. 95 recante *Criteri di aggiudicazione dell'appalto*, cc. 1, 4, 5 codice);
- 2) il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) (art. 97, cc. 1, 3, 10–*bis* codice);
- 3) a differenza degli elementi quantitativi orfani di discrezionalità, la valutazione degli elementi qualitativi si basano esclusivamente sui criteri discrezionali non discriminatori presenti nel bando/avviso ed applicati dalla commissione (senza mai alterare l'elemento/parametro del bando di gara).

Il bando specificherà detti criteri riferiti agli elementi tecnico–qualitativi con la massima trasparenza e proporzionalità.

Da cui:

- 1) parametro qualitativo (ovvero *sub* parametro, ovvero relativo spaccato)
  - a) esatta descrizione
- 2) criteri di valutazione correlati al parametro qualitativo <sup>(4)</sup>
  - a) esatta descrizione
- 3) attribuzione del peso (o punteggio)
  - b) motivazione (per quanto indispensabile) da parte di ogni commissario (settori ordinari).

La linea guida ANAC n. 2, al cap. V, tra l'altro, recita: «*La stazione appaltante resta libera di determinare il criterio di attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa (con la condizione implicita che tale criterio rispetti i principi di proporzionalità, trasparenza e che abbia basi scientifiche) [...] :*

*a) l'attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e [...], da parte di ciascun commissario di gara;*

*b) [...].*

*Sulla base del primo criterio, ciascun commissario attribuisce un punteggio a ciascuna offerta. Le ragioni di tale attribuzione devono essere adeguatamente motivate e la motivazione deve essere collegata ai criteri presenti nel bando.*

---

<sup>(4)</sup> Il Consiglio di Stato sez. V, sent. n. 1845/2018 ha precisato che spetta alla stazione appaltante applicare – o meno – il criterio della doppia riparametrazione.

*In relazione a ciascun criterio o subcriterio di valutazione la stazione appaltante deve indicare gli specifici profili oggetto di valutazione, in maniera analitica e concreta. Con riferimento a ciascun criterio o subcriterio devono essere indicati i relativi descrittori che consentono di definire i livelli qualitativi attesi e di correlare agli stessi un determinato punteggio, assicurando la trasparenza e la coerenza delle valutazioni [...]».*

Il criterio di attribuzione dei punteggi qualitativi s'ispira quindi a principi di snellezza procedimentale, dove i sottopunti da 0 a quello massimo attribuibile per ogni sottoparametro dai componenti della Commissione, necessitano di adeguata motivazione, assicurandone la coerenza e la trasparenza della valutazione.

Nei settori ordinari il prezzo più basso trova applicazione :

- per gli importi inferiori ai 40.000 euro prima dell' Iva (se non diversamente disciplinato dalla stazione appaltante), tra appalto integrato e appalto in cottimo fiduciario;
- sotto soglia e sopra soglia, se sussistono le condizioni dell' art. 95 del codice.

Nei settori ordinari il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) :

- si applica per gli appalti d' importo superiore ai 40.000 euro prima dell' Iva, sopra e sotto soglia comunitaria;
- ovvero, per motivate circostanze interne, anche agli appalti d' importo inferiore ai 40.000 euro prima dell' Iva;
- il criterio all' OEPV metterà in evidenza il contenuto del numeratore e del denominatore del rapporto "qualità/prezzo" riferito allo specifico appalto, trasformandoli in parametri/punteggi (cfr. per es. *infra* il §7, tav. 5 di questo capitolo);
- per i servizi dell' Allegato IX, settori ordinari, si applica sempre il criterio dell' OEPV.

### **5.1 Costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**

Si applica il dettato dell'art. 95, c. 10 del d.lgs. 50/2016.

Il c. 10 dell'art. 95 (*Criteri di aggiudicazione dell'appalto*) del codice prevede che: «10. *Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d)».*

L'art. 97, al c. 5, lett. c), codice, prevede che: «5. *La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto: [...]; c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10 rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture»*, mentre la successiva lett. d) prevede che: «d) *il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16».*

L'art. 23 (*Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi*), c. 15, codice recita: «15. *Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: la relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche*

*tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale. Per i servizi di gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di gestione della manutenzione e della sostenibilità energetica, i progetti devono riferirsi anche a quanto previsto dalle pertinenti norme tecniche».*

## **5.2 La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione**

Il c. 12 dell'art. 95 sopra citato prevede che: *«12. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito».*

## **6. Il criterio del prezzo più basso**

Il prezzo più basso (art. 95, cc. 3 (per le deroghe all'OEPV di cui al successivo §6.1 di questo capitolo), 4 e 5 del codice) è riferito :

- a) al ribasso sul prezzo posto a base di gara;
- b) al ribasso sui prezzi unitari posti a base di gara;
- c) al ribasso sull'elenco dei prezzi posto a base di gara.

Se non diversamente indicato dalla stazione appaltante tale criterio non comporta la nomina di una commissione di aggiudicazione. La competenza è del responsabile unico del procedimento (RUP).

Il bando/avviso/capitolato tecnico dovrà ispirarsi alla logica del minor costo finale governando tutti gli altri parametri diversi dal prezzo affinché l'impianto di gara/avviso possa convergere solo su tale ribasso.

Il "minor prezzo" può essere allora applicato:

- a) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;

e quindi, se non diversamente indicato:

- b) negli acquisti d'importo < 40.000 euro prima dell'Iva riferiti ai settori ordinari.

### **6.1 La deroga all'OEPV per gli importi inferiori ai 40.000 euro**

L'art. 95 (*Criteri di aggiudicazione dell'appalto*), al c. 3, codice, prevede che: *«3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a); b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro; b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo».*

## **7. Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**

Il criterio dell'aggiudicazione all'OEPV dovrà ispirarsi a principi di massima trasparenza nell'evidenziazione dei parametri/punteggi, sottoparametri/sottopunteggi, ricorrendo (nei casi più complessi) per quanto possibile ad esemplificazioni all'interno del bando/avviso/capitolato tecnico.

All'interno dei parametri/punteggi della componente tecnica (qualitativa), i parametri, per quanto possibile, sono esposti in ordine decrescente d'importanza. Lo stesso dicasi per i parametri/punteggi della componente economica (finanziaria).

In ogni modo i parametri tecnici ed economici sono tutti insieme riepilogati in una apposita tavola sinottica in ordine decrescente di punteggio assegnato (cfr. *infra* al tav. 5).

Sono sviluppati nella fase iniziale dell'appalto : a) il criterio di aggiudicazione; b) la definizione dei criteri di valutazione; c) i metodi e le formule per l'attribuzione dei punteggi; d) la determinazione dei punteggi stessi; e) la determinazione del metodo per la formazione della graduatoria finale, eventuali punteggi minimi di sbarramento (in totale o per l'offerta tecnica o per l'offerta economica).

La *ratio* dell'OEPV è quello di erogare servizi al pubblico di qualità.

La gara garantisce quindi il bilanciamento tra "*qualità e prezzo*" in una logica del minor costo finale in simmetria informativa con gli obblighi assunti dalla stazione appaltante attraverso lo statuto, il contratto di servizio, la carta del servizio ed i relativi strumenti programmatici.

I criteri devono risultare oggettivi, concreti, non discriminanti, correlabili direttamente con l'*iter* logico schematizzato nella citata tav. 5.

Di caso in caso possono essere attribuiti *rating*:

- a) premiali ai fini della legalità, sicurezza e salute sul lavoro, tutela dell'ambiente, risparmio energetico, ecc.;
- b) atti a favorire la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, dei giovani professionisti, delle imprese di nuova costituzione.

E' poi possibile stabilire un prezzo fisso variando gli altri parametri qualitativi (c. 7, art. 95, codice).

Da cui :

1. *parametri tecnici*
    - 1.1. *sub* parametri
      - 1.1.1. spaccato dei *sub* parametri
        - a. formule
        - b. pesi tecnici
          - b.1. *sub* pesi (o punteggi)
            - b.1.1. spaccato dei *sub* pesi
- su un totale pari a 100.
2. *parametri economici*
  - 2.1. *sub* parametri
    - 2.1.1. spaccato dei *sub* parametri
      - a. formule
      - b. pesi economici
        - b.1. *sub* pesi (o punteggi)
          - b.1.1. spaccato dei *sub* pesi

su un totale pari a 100.

La tavola che segue, ricorrendo ad una matrice 2 x 2 pone in relazione i pesi di ponderazione dei parametri tecnici e dei parametri economici e loro graduazione (alta, bassa).

*Pesi di ponderazione tecnici/economici*

(tav. 4)

Pesi di ponderazione	
Tecnici	Economici
a) <i>alto</i>	a) <i>basso</i>

si intende scoraggiare un ribasso sul prezzo poi, forse, ... difficilmente perseguibili	si intende valorizzare la componente qualitativa dell' offerta
b) <i>basso</i> l' elevato <i>standard</i> qualitativo analogicamente posseduto dagli offerenti è tale da deprimere il peso dell' offerta tecnica	b) <i>alto</i> trattasi di prodotti/servizi ad alto tasso di standardizzazione, consolidata e diffusa sul mercato

(Fonte : Elaborazioni da ANAC, Linee guida n. 2/2018)

Possono sussistere criteri di sbarramento per l'inserimento in graduatoria là dove si intende valorizzare la componente qualitativa, ovvero quella economica, ovvero entrambe.

Rientrano tra gli **elementi quantitativi** tutti i parametri, *sub* parametri e relativi spaccati, di possibile misurazione (prezzo, tempi, durata della garanzia merceologica, ecc.).

Rientrano tra gli **elementi qualitativi** i parametri, *sub* parametri e relativi spaccati non misurabili (e come tali non ricompresi nei parametri quantitativi).

La stazione appaltante, ai fine di individuare il miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30% (art. 95, c. 10-*bis*, codice).

Schematizzando, a livello endoprocedimentale, si avrà:

Quadro sinottico degli elementi di gara

(tav. 5)

Parametri di gara	Pesi (in ordine decrescente)		Natura del parametro		Sbarramenti
	parziale	progressivo	economico- finanziario	tecnico- qualitativo	
1. [...]					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
n		100			

(Fonte: Il presente regolamento e linea guida ANAC n. 2/2018)

## 8. Anomalia dell'offerta

La disciplina delle offerte anomale (art. 97 del codice) è applicata alle offerte aggiudicate sia col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sia col criterio del prezzo più basso, se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

### 8.1. Con riferimento all'aggiudicazione con il criterio al prezzo più basso

La soglia di anomalia è individuata sulla base del numero delle offerte e secondo il criterio previsto dall'art. 97, del codice.

Nelle circostanze di cui all'art. 97 citato, c. 8, per importi sottosoglia, il bando può prevedere l'esclusione automatica dalla gara nelle ipotesi ivi previste.

La competenza finale in materia è del RUP (a prescindere dalla circostanza che detto RUP si avvalga della Commissione giudicatrice o di un proprio assistente ai sensi dell'art. 31, c. 8, d.lgs. 50/2016).

## 8.2. Con riferimento all'applicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Si applicano le disposizioni dell'art. 97 del codice riferite al criterio in rubrica.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di estendere la verifica di anomalia ad ogni altra offerta se motivatamente appare anomalmente bassa.

La competenza finale in materia è del RUP.

## 9. Formule per i punteggi

Le formule per i punteggi possono essere attribuite:

- con parametri direttamente proporzionali;
- con parametri inversamente proporzionali;
- (nelle circostanze ad alto contenuto qualitativo difficilmente parametrabile) con sotto punteggi attribuiti in parti uguali ai vari parametri/sottoparametri ad ogni commissario.

### 9.1. Formule per i punteggi all'offerta al prezzo più basso

Indicando con j l'offerente j-esimo che ha offerto sul parametro n-esimo di cui trattasi il prezzo Pj più basso e con i l'offerente i-esimo che ha offerto il prezzo Pi più alto, al peso p.

La formula applicata è:

$$i = (P_j / P_i) \cdot p \quad [1]$$

con arrotondamenti alla 3<sup>a</sup> cifra decimale senza troncatura sia nei calcoli intermedi sia nei calcoli finali.

Es. n. 1

---

*Formule per i punteggi all'offerta al prezzo più basso*

Sia Pj = 900; Pi = 1.000; p max = 25

da cui, applicando la [1], il punteggio al concorrente i è pari a:

$$i = (900 / 1.000) \cdot 25$$

$$i = \text{n. } 22,5 \text{ punti.}$$

Al concorrente j:

$$j = \text{n. } 25,0 \text{ punti}$$


---

(Fonte : D.lgs. 50/2016)

### 9.2. Formule per i punteggi all'offerta economicamente più vantaggiosa

Indicando con j l'offerente che ha offerto sul parametro n-esimo di cui trattasi il miglior prezzo Pj e con i l'offerente che ha offerto il prezzo Pi, al peso p.

La formula applicata è:

$$i = (P_i / P_j) \cdot p \quad [2]$$

alla 3<sup>a</sup> cifra decimale senza troncatura sia nei calcoli intermedi sia nei calcoli finali.

Es. n. 2

---

*Formule per i punteggi all'offerta economicamente più vantaggiosa*

Applicando la [2],

sia Pj = 1.200; Pi = 1.100; p max = 30

$$i = (1.100 / 1.200) \cdot 30$$

$$i = \text{n. } 27,499 \text{ punti.}$$

Al concorrente j:

$$j = \text{n. } 30,0 \text{ punti}$$


---

(Fonte : D.lgs. 50/2016)

### 9.3. Formula per i punteggi attribuiti in via direttamente proporzionale da ogni commissario (o RUP)

Ogni commissario (o RUP) come *supra* indicato ai §§ 7.1 e 7.2, ha a disposizione un numero pari di punteggi (pari ad un sottomultiplo del punteggio totale del parametro n-esimo).

#### Es. n. 3 (a titolo esemplificativo)

---

*Formula per i punteggi attribuiti in via direttamente proporzionale da ogni commissario (o RUP)*

Parametro 1

Punteggio totale n. 33

Sotto parametro A, B, C, con sottopunti come da bando di gara n. 15, 12, 6.

Ogni commissario ha così a disposizione per il sotto parametro A, n. 5 punti (=15/3), per il sotto parametro B, n. 4 punti (= 12/3) e per il sotto parametro C, n. 2 punti (=6/3).

Con arrotondamento alla terza cifra decimale senza troncatura.

Con riferimento al concorrente i-esimo, il commissario :

C<sub>1</sub> motivatamente assegna al sotto parametro A n. 4 punti; a B n. 2 punti; a C n. 2 punti.

C<sub>2</sub> motivatamente assegna al sotto parametro A n. 5 punti; a B n. 3 punti; a C n. 1,5 punti.

C<sub>3</sub> motivatamente assegna al sotto parametro A n. 4 punti; a B n. 2 punti; a C n. 2 punti.

Il concorrente i-esimo ha ricevuto sul sotto parametro A n. 13 punti; B n. 7 punti; C n. 5,5 punti.

Il totale di punteggi al concorrente i-esimo sul parametro 1 è pari a n. 25,5 punti (A = 13; B = 7; C = 5,5), su 33.

---

*(Fonte : Il presente Regolamento)*

## 10. Procedure

### 10.1 Aspetti generali

Ogni procedura di affidamento (competitiva o diretto) dovrà comunque verificare il possesso: a) dei requisiti generali (art. 80 codice); b) dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziario (artt. 83, 86 e 91 codice).

È sempre ammesso, se precisato nel bando/avviso, la negoziazione degli aspetti economici prima dell'approvazione dell'assegnazione/graduatoria, da parte del RUP.

### 10.2 Modalità generali di affidamento e sistemi di individuazione degli operatori economici. Le determine di affidamento del RUP. Le comunicazioni di aggiudicazione del RUP

Gli affidamenti adottano, in coerenza con il presente regolamento e con il codice dei contratti pubblici, affidamenti diretti di lavori, forniture e servizi sotto ai 40.000 euro prima dell'Iva, procedure aperte, ristrette, dialogo competitivo, negoziate previo pubblicazione di un bando, ovvero senza previa pubblicazione di un bando.

Ai sensi dell'art. 66 del codice è sempre possibile dare luogo ad una consultazione preliminare del mercato (cfr. la cd. sollecitazione di manifestazione d' interesse non impegnativa ovvero impegnativa per le parti).

La determina di affidamento del RUP e le successive comunicazioni di aggiudicazione a cura di quest'ultimo contengono sempre: 1) le motivazioni dell'affidamento; 2) gli specifici vantaggi dell'offerta selezionata.

### 10.3 Affidamenti diretti sopra ai 40.000 euro prima dell'Iva

Gli affidamenti diretti senza previa pubblicazione di un bando sopra i 40.000,00 euro prima dell' Iva devono essere specificatamente motivati dal responsabile dell' Ufficio richiedente sulla base dell' eccezionalità di una delle seguenti circostanze (art. 63 recante *Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara* del codice): 1) per cause esterne di urgenza non dipendenti dalla volontà interna dell' Ufficio richiedente; 2) di emergenza ai fini della sicurezza impianti, reti e altre dotazioni patrimoniali e salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 3) unicità del fornitore/materiale/soluzione non sostituibile (non fungibile) con terzi operatori economici/materiali, ovvero ai termini di consegna rispetto alle concrete necessità del ciclo di produzione; 4) a seguito di una procedura/avviso con esito negativo (non essendo pervenuta nessuna candidatura o nessuna offerta o alcuna offerta appropriata); 5) per acquisti riferiti ai beni di largo consumo ad offerta diffusa, secondo stretta necessità riferita al consumo o alla scorta minima.

### 10.4 Incarichi di assistenza professionale, consulenze, formazione

Gli incarichi a figure esterne (persone fisiche e/o aziende) in epigrafe, rispondono a specifiche necessità di risultati interni oggettivi e comprovati, atti a sopperire figure/professionalità interne non esistenti o non disponibili.

In ogni modo sono richiesti i *curricula* professionali che dovranno risultare adeguati agli obiettivi dell' incarico.

Per gli incarichi concernenti i servizi d' arbitrato, di conciliazione e legali, si applica per le esclusioni del codice per gli incarichi *ad hoc*, il dettato dell' art. 17, c. 1, lett. c), d). Per gli incarichi di cui all' art. 140 (142, 143, 144) si applica l' Allegato IX, con le soglie indicate nell' art. 35, cc. 1 e 2 del codice. Si applica la linea guida ANAC n. 12/2018 recante «*Affidamenti dei servizi legali*» (cfr. *supra* la Parte I, Sezione II, § 2 e tav. 5).

Rientrano nel citato art. 17 (per il quale si applica allora l' art. 4 del codice e quindi il codice civile) gli incarichi aventi esigenze puntuali ed episodiche (che di regola si concludono entro il triennio) anche in rapporto fiduciario come da citato art. 17, c. 1, lett. "d", punto n. 4).

### 10.5 Affidamenti in lotti

Fermo restando quanto già specificato *infra* sul punto di particolare importanza l'art. 51 del codice, c. 1, 2° periodo, il quale recita «*Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139* ».

Sull'argomento era già intervenuta la Commissione europea con il "Documento di lavoro dei servizi del 25/6/2008, SEC (2008) 2193" "Codice europeo di buone pratiche per facilitare l'accesso delle PMI agli appalti pubblici".

I periodi al saldo (dopo il 1°) del c. 1 del citato art. 51 prevedono quanto riportato nel successivo §10.5.2 di questo capitolo.

#### 10.5.1 Lotti funzionali/prestazionali

L'art. 51 (*Suddivisione in lotti*), al c. 1, codice (già citato), prevede che: «1. *Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg), in conformita' alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilita' di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese. E' fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del presente codice, nonche' di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti*».

A sua volta l'art. 3 (*Definizioni*), c. 1, lett. qq), codice prevede che: «1. *Ai fini del presente codice si intende per: [...]; qq) «lotto funzionale», uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalita', fruibilita' e fattibilita' indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti*».

La successiva lett. ggggg) prevede che: «ggggg) «lotto prestazionale», uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformita' alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformita' alle diverse fasi successive del progetto ».

### 10.5.2 Cottimo

L'art. 3, c. 1, lett. gggg-undecies, codice, recita: «gggg-undecies. «cottimo», *l'affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'importo totale dei lavori affidati al cottimista e non all'importo del contratto, che puo' risultare inferiore per effetto dell'eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, di apparecchiature e mezzi d'opera da parte dell'appaltatore*».

### 10.5.3 Amministrazione diretta

L'art. 3, c. 1, lett. gggg), codice, prevede che: «gggg) «amministrazione diretta», *le acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento*».

## 11. Commissione giudicatrice

I componenti della commissione giudicatrice per le procedure che adottano il criterio dell' OEPV sono nominati dall' organo amministrativo della stazione appaltante che attiva la procedura.

Di volta in volta (e seppur anche in via eccezionale nelle procedure che adottano il prezzo più basso) può essere nominata la commissione sopracitata.

Normalmente la commissione nei settori ordinari con ricorso al criterio dell' OEPV, è composta da tre componenti effettivi e da due componenti supplenti. Nell'eventuale ipotesi di due componenti il presidente dispone di un voto doppio.

Il presidente (se non diversamente indicato in sede di nomina) è nominato dalla commissione a maggioranza.

Il segretario verbalizzante può essere individuato anche all' esterno della commissione.

La commissione è nominata dopo la scadenza dei termini per ricevere l'istanza di ammissione/offerte tecniche/offerte economiche/da parte degli operatori economici interessati.

In sede di primo verbale i componenti della commissione dichiarano l'assenza di conflitti d'interesse ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76, dPR 445/2000, e allegano copia di un documento di riconoscimento leggibile in corso di validità.

Ogni verbale della commissione che comporta una decisione/punteggio riporta il voto espresso dai commissari.

Le adunanze della commissione sono pubbliche e riservate.

I plichi/buste devono essere pervenute nei termini stabiliti, non aperti e non manomessi con le sigillature e le indicazioni esterne richieste dalla procedura. Sul plico ovvero sulla busta deve essere indicato : «[...] /aprire da parte della relativa commissione», senza ricorrere alla locuzione «non aprire».

I partecipanti devono essere muniti di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Ha il diritto di parola ovvero di richiedere la verbalizzazione delle proprie osservazioni il legale rappresentante dell'operatore concorrente o suo procuratore munito di copia di regolare procura da mettere a disposizione della commissione.

In adunanza pubblica la commissione apre il plico/la busta ed elenca sempre (qualunque sia il criterio) l'elenco della documentazione ricevuta e comunica l'importo delle offerte economiche contestualmente all'apertura della relativa busta.

In adunanza riservata procede all'attribuzione dei punteggi. Adottandosi il criterio dell'OEPV la commissione assegna i punteggi tecnici comunicandoli ai partecipanti (anche tramite il proprio sito *web*) prima di elaborare i punteggi economici (con/senza ulteriori miglioramenti tecnici e/o economici così come previsto o meno nel bando/avviso), e quindi pervenire alla connessa graduatoria.

I concorrenti possono essere ammessi, non ammessi, ammessi con riserva.

Terminati i lavori la commissione consegna la documentazione al RUP per le verifiche e la determina di aggiudicazione definitiva previo intervento o meno dell'organo amministrativo (così come previsto o meno nel bando/avviso).

Il verbale è redatto per ogni adunanza.

Adottandosi il criterio del minor prezzo non sussiste l'obbligo, se non diversamente previsto di caso in caso, della nomina della commissione, anche se per la valutazione anche dei criteri minimi fissati nel bando/disciplinare/avviso/capitolato, il responsabile dell'Ufficio può proporre di essere assistito da apposita Commissione tecnica di valutazione, così come il RUP potrà disporre di un proprio assistente, ovvero della facoltà di proporre una commissione tecnica di valutazione se non vi avesse provveduto il responsabile dell'Ufficio.

I componenti supplenti non partecipano ai lavori della commissione se trattasi di collegio perfetto.

Nelle ipotesi di offerte per le quali sussistono ipotesi di anomalia del prezzo (art. 97, codice) il presidente della commissione richiede al RUP una specifica valutazione di congruità, il quale potrà disporre di un proprio assistente, ovvero della facoltà di proporre una commissione tecnica di valutazione se non vi avesse provveduto il responsabile dell'Ufficio.

Restano ferme le competenze esclusive della commissione giudicatrice per le attività di giudizio.

La commissione giudicatrice agirà a collegio perfetto, sostituendo il presidente il componente assente con quello supplente (previa ricognizione dei precedenti lavori da parte di quest'ultimo commissario).

I componenti della commissione giudicatrice ovvero della commissione tecnica di valutazione sono preferibilmente individuati tra i dipendenti della stazione appaltante, in possesso dei necessari requisiti per assumere tale ruolo. Non essendo presenti tra i dipendenti il possesso dei requisiti specialistici richiesti ovvero a fronte di cause d'impedimento

oggettivo, possono essere designati componenti esterni in possesso dei requisiti per il disimpegno dei compiti ad essi affidati.

Nelle commissioni composte da due, tre o cinque componenti, è sempre individuato un numero di componenti supplenti pari a  $(n-1)$  e cioè, nello stesso ordine anzi indicato, pari a uno, due o quattro.

## 12. Scelta della procedura e RUP/Servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici/Progettazione/Sicurezza/Collauda

La scelta della procedura competitiva è effettuata dall' organo amministrativo che approva gli atti del RUP prima della pubblicazione (se non diversamente applicato di volta in volta).

Il RUP è nominato dall' organo amministrativo.

Il RUP può sempre individuare, ai sensi dell' art. 31 del codice, un proprio assistente esterno in possesso dei requisiti e con le procedure previste dal presente regolamento.

I servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici comprendono i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell' articolo 3 della direttiva 2005/36/CE. Detti affidamenti sono affidamenti di servizi e come tali assoggettati al CIG. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell' esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell' attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro (Linee guida ANAC n. 4 recante *Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*), possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell' articolo 36, comma 2, lettera a) del codice.

## 13. La richiesta di acquisto

A prescindere dall' importo della fornitura, servizio, lavoro, progettazione, settori ordinari e/o speciali, la richiesta di acquisto sarà preventivamente autorizzata dal Responsabile del servizio che ne accerta la copertura della spesa all' interno degli strumenti programmatici adottati dalla stazione appaltante (cfr. l'art. 114, c. 8, lett. a) e b), d.lgs. 267/2000) avvalendosi – se del caso – del supporto degli Uffici competenti.

Spetta al citato Responsabile del servizio precisare all' interno della citata richiesta d' acquisto l' importo della classe di spesa.

La richiesta di approvvigionamento dovrà poi essere consegnata dal Responsabile di Servizio al Responsabile Ufficio Acquisti e Contratti ovvero al RUP per l' emissione al fornitore del relativo ordine ed attribuzione di CiG (codice unico gara) presso il portale ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione.

Copia della relativa fattura verrà inviata (tramite la funzione "protocollo fatture) al Responsabile richiedente che ne dovrà attestare l' avvenuta prestazione comunicando eventuali difformità.

Il RUP si rapporta con il RTI: (i) per il rendiconto finanziario dell'appalto e prestazione concluso dall'appaltatore (art. 29 recante *Principi in materia di trasparenza*, cc. 1, 2° periodo e 2 del codice) REFA : cfr. infra il § 8.1, Sezione II, di questa Parte II); (ii) per la relazione unica di cui all'art. 99 recante *Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti*, codice).

## 14. Offerte anomale

Per le verifiche delle offerte anomale sia con la procedura al prezzo più basso sia all' OEPV, si applicano le indicazioni dell' art. 97 del codice.

La stazione appaltante si riserva di applicare la verifica di anomalia su qualunque offerta che, in case ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

## 15. **Pubblicità**

Per le ricerche di mercato specifiche la pubblicità è resa sul sito *web* della stazione appaltante.

Sopra/sotto soglia comunitaria e per importi superiori ai 40.000 euro si applicano le previsioni generali del codice e particolari di questo regolamento, così come saranno indicate sui relativi/bandi/disciplinari/avvisi.

## Capitolo IV

### PRINCIPI GENERALI

## Principi generali

**SOMMARIO:** 1. *Bandi tipo e linee guida ANAC* – 2. *Le direttive unioniste* – 3. *Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)* – 4. *Con riferimento alla definizione del codice dei contratti pubblici* – 5. *Con riferimento alle fonti di copertura della spesa per l'appalto* – 6. *Con riferimento alla l. 190/2012 (anticorruzione)* – 7. *Con riferimento al d.lgs. 33/2013 (trasparenza e integrità)* – 7.1. *Il resoconto finanziario dell'appalto concluso (REFA)* – 8. *Segreti tecnici e/o commerciali* – 9. *Quadri sinottici per tipologia di appalto, settori ordinari e Allegato IX*

### 1. **Bandi tipo e linee guida ANAC**

Nelle more del regolamento al codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante applica, per quanto compatibile, i bandi tipo approvati dall' ANAC.

La stazione appaltante applica, per quanto compatibile, le linee guida approvate dall' ANAC con riferimento all' applicazione del codice.

I rinvii ai bandi tipo ed alle Linee guida ANAC varranno per quanto non modificato dal successivo quadro ordinamentale riferito al codice.

### 2. **Le direttive unioniste**

La stazione appaltante applica, per quanto compatibile, la direttiva 2014/24/UE settori ordinari.

### 3. **Il Trattato sul funzionamento dell' Unione europea (TFUE)**

La stazione appaltante applica il TFUE in vigore dall'1/12/2009, con particolare riferimento ai principi di *pro*-concorrenzialità, trasparenza, pubblicità, parità di condizioni, diritto di stabilimento, proporzionalità e non discriminazione.

### 4. **Con riferimento alla definizione del codice dei contratti pubblici**

Si applicano le definizioni dell' art. 3, c. 1, lett. g), del codice, se la stazione appaltante opera in virtù di diritti esclusivi o speciali ai sensi del citato art. 3, c. 1, lett. III) e mmm), del codice.

Nel settore *farmaceutico pubblico al dettaglio*: 1) la Regione è il titolare del servizio (art. 28, c. 1, l. 833/1978); 2) il Comune è il titolare dell'esercizio del servizio (ai sensi dell'art. 9, c. 1, l. 475/1968, legge Mariotti); 3) A.S.Far.M. è il soggetto gestore.

Nel settore *socio-sanitario*: 1) il Comune è il titolare del servizio (ai sensi dell'art. 14, c. 27, lett. b), f), l. 122/2010); 2) A.S.Far.M. è il titolare dell'esercizio del servizio (fermo restando il ruolo della Regione ai fini degli accreditamenti, ecc.).

### 5. **Con riferimento alle fonti di copertura della spesa per l'appalto**

Le coperture finanziarie sono da rinvenirsi negli strumenti programmatici ed eventuali assestamenti infrannuali applicati alla stazione appaltante e approvati dagli organi istituzionali competenti.

### 6. **Con riferimento alla l. 190/2012 (anticorruzione)**

La stazione appaltante applica i principi e gli obblighi in appalto riconducibili alla l. 190/2012 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione*).

## 7. Con riferimento al d.lgs. 33/2013 (trasparenza e integrità)

La stazione appaltante applica gli obblighi in epigrafe riconducibili sia a detto d.lgs. 33/2013 sia alle previsioni in materia di trasparenza e integrità previste dal d.lgs. 50/2016.

### 7.1. Il resoconto finanziario dell' appalto concluso (REFA)

Alla scadenza dell'ultimo dei pagamenti del contratto di appalto, settori ordinari *tout court* e settori speciali se la relativa legislazione settoriale non preveda specifici obblighi di trasparenza (art. 9, c. 3 del codice), è prodotto il rendiconto finanziario dell' appalto (REFA) (artt. 29, cc. 1, 2° periodo e 2 del codice; art. 1, c. 32, l. 190/2012; art. 37, c. 1, c. 1, lett. "b", d.lgs. 33/2013).

Detto REFA prevederà, tra l'altro, quanto riportato (in sintesi) nella seguente tavola.

Es. n. 4

#### Rendiconto finanziario

Evento	Segno	Importo (in euro lordo Iva) se dovuta	Pagamento (data valuta)
1. Importo di base	+		
2. Variazioni in aumento	+		
3. Variazioni in diminuzione	-		
4. Penali applicate dalla stazione appaltante	-		
5. Note di accredito emesse dalla stazione appaltante	-		
6. Note di accredito ricevute	-		
7. Note di addebito emesse dalla stazione appaltante	-		
8. Note di addebito ricevute	+		
9. Interessi passivi fatturati dalla stazione appaltante	-		
10. Interessi passivi ricevuti	+		
11. Altre causali ( <i>specificare</i> )	±		
		Totale	

(Fonte: dd.lgs. 33/2013; 50/2016; l. 190/2012)

## 8. Segreti tecnici e/o commerciali

Si rinvia (per quanto occorrere possa) all' Appendice "B".

## 9. Quadri sinottici per tipologia di appalto, settori ordinari e Allegato IX

Si rinvia all'Appendice A, tavole sinottiche lettere da a) a f).

## CAPITOLATI E CONTRATTI

**Capitolati e contratti**

**SOMMARIO :** **1.** *Capitolato speciale di appalto* – **2.** *Contratti* – **3.** *Durata dei contratti* – **4.** *Forma del contratto* – **5.** *Garanzie provvisorie e garanzie definitive* – **6.** *Penali* – **7.** *Assicurazioni* – **8.** *Approvazione ed entrata in vigore* – **9.** *Responsabili a diverso titolo* – **10.** *Affidamenti esclusi dal codice* – **11.** *Pubblicità del presente regolamento* – **12.** *Adempimenti nei confronti dell' ANAC* – **13.** *Proiezioni*

**1. Capitolato speciale di appalto**

Il capitolato speciale di appalto deve risultare coerente con il criterio di aggiudicazione *pre-* individuato (al prezzo più basso o all' OEPV), in stretta simmetria con gli obiettivi perseguiti dalla stazione appaltante con quello specifico appalto.


Il tutto a partire da quanto previsto nello statuto, nel contratto di servizio, nella carta del servizio, nel codice etico, negli strumenti programmatici della stazione appaltante.


La richiesta di acquisto, il bando, il disciplinare, gli avvisi e gli allegati risulteranno coerenti con il capitolato di appalto che ne coglierà le peculiarità e gli obiettivi, facendo fronte alle criticità dell' appalto specifico.

In sintesi si ha :

*Dalla richiesta di acquisto al contratto*

*(fig. 1)*





(Fonte : Il codice ed il presente regolamento)

## 2. Contratti

Il *fac-simile* del contratto e le modalità di stipulazione, sono parte integrante degli affidamenti. Al di là che sia o meno pubblicato, detto contratto è sempre già predisposto in bozza prima della pubblicità della procedura di appalto, presidiando gli obiettivi-chiave dell'appalto (soluzioni, qualità, *know how* utilizzato, prezzo, pagamento, subappalto, divieto alla cessione del credito, garanzie, tempistiche certe, pagamenti, ecc.).

Di volta in volta, sussistendo le ipotesi di economicità, efficacia ed efficienza, non è esclusa la possibilità di ricorrere alle gare di cui alle piattaforme appalti regionali e nazionali.

Il contratto deve contenere le condizioni previste nella richiesta di acquisto/negli atti della procedura/nel bilancio di previsione, nel capitolato e nell'offerta presentata dall'aggiudicatario.

Elementi essenziali del contratto sono :

- a) individuazione dei contraenti;
  - b) oggetto del contratto;
  - c) luogo e termini e modalità di esecuzione delle prestazioni;
  - d) importo contrattuale;
  - e) modalità e tempi di pagamento;
  - f) durata del contratto;
  - g) sanzioni e penalità per inadempimento, ritardo nell'adempimento e inosservanza agli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza nei confronti dei lavoratori;
  - h) spese contrattuali e oneri fiscali.
- Qualora la natura dell'oggetto lo richieda, il contratto deve inoltre prevedere:
- i) modalità di controllo e di collaudo anche attraverso indicatori di qualità;
  - j) costo della mano d'opera e oneri della sicurezza;
  - l) facoltà di recesso, responsabilità ed ipotesi di risoluzione ed esecuzione in danno;
  - m) regolamentazione subappalto e subcontratto;
  - n) cauzioni e fidejussioni ;
  - o) aumento o diminuzione della prestazione (per il quinto);
  - p) revisione prezzi;
  - q) eventuale clausola di risoluzione delle controversie;
  - r) assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche;
  - s) elezione del domicilio;

- t) le modalità di contatto tra le parti;
- u) foro esclusivo;
- v) nei contratti le cui condizioni generali sono predisposte dalla stazione appaltante, specifica approvazione per iscritto da parte del contraente, delle clausole indicate nel secondo comma dell'articolo 1341 del codice civile, salvo che la loro presenza non derivi da prescrizioni di legge, di regolamento generale o locale o di capitolato generale;
- w) il divieto della cessione del contratto, salvo le ipotesi previste per la cessione dell'azienda, della fusione, della scissione, *et similia* e fatto sempre salva la previa informativa e dimostrazione del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi e quindi delle garanzie definitive e di esecuzione;
- z) il divieto alla cessione del credito se ciò non risulta espressamente autorizzato dalla stazione appaltante.

Salvo l'obbligo di indicare nel contratto gli elementi di cui sopra, e l'obbligo di allegare il capitolato speciale e l'elenco prezzi unitari, le garanzie definitive, le polizze assicurative, mentre gli elementi contrattuali contenuti nell'offerta possono essere richiamati, a meno che si ritenga opportuno allegare i suddetti documenti componenti l'offerta, quali parte integrante del contratto stesso.

Il contratto deve riportare nei suoi contenuti obbligatori gli specifici richiami alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

### 3. Durata dei contratti

I contratti devono disporre di data certa correlata alle garanzie tecniche, alle cauzioni fidejussorie bancarie e/o assicurative provvisorie/definitive, e quindi alle penali ed ai connessi termini di pagamento (cfr. anche il citato resoconto finanziario ad appalto concluso dell' art. 29, cc. 1, 2° periodo e 2 del codice).

E' sempre prevista l'applicazione della diversa durata correlata ai maggiori volumi ricompresi nel quinto (artt. 106 per gli appalti), avendo cura di specificare ciò negli atti di gara e nel correlato contratto.

E' ammessa la proroga del contratto: se alla scadenza i relativi impegni dell'appaltatore non risultano esauriti; 2) se ciò era stato previsto negli atti di gara, *pre*-conteggiandone i valori ai fini del calcolo della soglia comunitaria; 3) per fatti non imputabili alla stazione appaltante e per il tempo – da precisarsi nella proroga – strettamente necessario.

### 4. Forma del contratto

Il contratto può avvenire per scambio di corrispondenza all' uso commerciale (<40.000 euro e per gli appalti esclusi come da Parte I, Titolo II, del codice) ovvero, ricorrendo ad una scrittura privata con firme non autenticate o con firma digitale o con firme autenticate, o per contratto notarile.

### 5. Garanzie provvisorie e garanzie definitive

Spetta agli atti di gara specificare se per gli ordini inferiori ai 40.000,00 euro (lavori, forniture, servizi e progettazione) è richiesta o meno la garanzia provvisoria e/o definitiva.

Per gli importi sottosoglia può essere motivatamente omessa la garanzia provvisoria, ma è sempre applicata la garanzia definitiva ai sensi degli artt. 93 e 103 del codice e secondo le modalità e gli schemi del dM 31/2018, con le riduzioni ivi previste.

Lo svincolo è operato previo nulla osta da parte del RUP.

Spetta al RUP richiedere eventuale escussione della garanzia definitiva, specificandone la misura ai fini della ricostituzione, salvo il risarcimento dei maggiori danni adeguatamente documentati.

## 6. Penali

Gli atti di gara specificano, tenendone conto di caso in caso, il sistema delle penali predefinendone le circostanze, la misura e le modalità di applicazione (se del caso anche ricorrendo all' istituto della compensazione).

Gli atti di gara definiscono le circostanze che possono dare luogo all' applicazione di una specifica clausola risolutiva espressa del contratto (art. 108 del codice), fatta sempre salvo il riconoscimento del maggiore danno.

## 7. Assicurazioni

In relazione alla tipologia degli appalti, i relativi atti prevedono l' applicazione di specifiche garanzie assicurative per danni verso terzi e per danni alle persone, cose e opere della stazione appaltante.

Spetta al Responsabile dell' Ufficio richiedente stabilire il beneficiario della polizza ed i relativi eventi massimali, evitando per quanto possibile franchigie, o rischi esclusi o clausole comunque incompatibili con l' efficacia della copertura assicurativa.

Le eventuali polizze già in essere non potranno costituire deroga a quanto sopra precisato se, ed in quanto, incompatibili o insanabile rispetto alle coperture del rischio che l' appalto comporta.

Copia resa conforme della polizza e di ogni successiva variazione è consegnata dall' appaltatore al RUP.

## 8. Approvazione ed entrata in vigore

Spetta all' organo amministrativo l' approvazione del presente regolamento la cui delibera abrogherà il regolamento precedente.

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla delibera anzicitata.

Ogni variazione alla normativa di riferimento cui il presente regolamento rinvia, comporterà l' automatico adattamento dello stesso.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia *tout court* al codice dei contratti pubblici e ad ogni altra normativa richiamata nel presente regolamento e in detto codice.

## 9. Responsabile a diverso titolo

Il contratto individua, di caso in caso (ed ai sensi dell' art. 31, c. 10 codice) per la stazione appaltante :

1) il RUP;

nonché di caso in caso:

2) il Responsabile per la fase della progettazione;

3) (se diverso da quest'ultimo) il Responsabile dell' esecuzione;

4) (di caso in caso) altre figure responsabili.

*Ibidem* per le figure di rilievo per quanto connesso ed inerente al contratto presenti presso l' appaltatore.

## 10. Affidamenti esclusi dal codice

Gli affidamenti esclusi dal codice sono quelli espressamente previsti dal codice così come indicato nel presente regolamento ed in particolare come indicato alla Parte I, Titolo II del codice.

## 11. Pubblicità del presente regolamento

Unitamente allo statuto aziendale, al codice etico, il presente regolamento è pubblicato sul profilo del committente, avendo cura di precisarne la data di entrata in vigore.

## 12. **Adempimenti nei confronti dell' ANAC**

Nelle procedure di affidamento in applicazione del presente regolamento e del codice dovranno essere rispettati a) tutti gli adempimenti per la richiesta del Codice identificativo gare (CIG); b) ed il pagamento del contributo attraverso il sistema SIMOG, in coerenza con le informazioni via via fornite dall' ANAC. Ciò non trova applicazione per la lettera di cui *supra* a), b) in caso di appalti esclusi dal codice ovvero per la lett. di cui *supra* b) per gli affidamenti diretti d'importo inferiore ai 40.000 euro prima dell'Iva.

## 13. **Proiezioni**

Al presente regolamento possono essere via via collegati: a) a livello interno: 1a) la modulistica delle richieste di acquisto (anche differenziata per tipologia dell' acquisto/soglia/settore, ecc.); 2a) le procedure specifiche; 3a) le determine-tipo del RUP; 4a) ecc; 1b) i capitolati tecnici *standards* per tipologia di acquisto; 2b) ecc.

## **Appendice**

### A, Quadri sinottici per tipologia di appalto settori ordinari e Allegato IX

Esecuzione del presente regolamento, settori ordinari

a)  servizi  forniture  lavori  
<40.000 euro



2024/24/UE	< 40.000 (art. 36 codice, c. 2, lett. a)	Art. 114, c. 8, lett. a), b), d.lgs. 267/2000	Non prevista	Diretto	Almeno n. 5; in difetto interpellare le aziende sino a tale numero	-insussisten- za delle esclu- sioni: -art. 80 codi- ce; -art.83, codi- ce; -capacità tecnica; -capacità economica. Principi generali: art. 94, codice.	Si	Sito web aziendale
<i>Fasi della procedura di affidamento</i>	<i>Regole applicabili alle comunica- zioni del codice</i>	<i>Tracciabi- lità dei flussi finanziari</i>	<i>Garanzia provvisoria/ definitiva</i>	<i>Pubblica- zione del bando di gara</i>	<i>Modalità di</i>			<i>Controllo e stipula del contratto</i>
					<i>Invio invito</i>	<i>Ricevimento offerta</i>	<i>Aggiudica- zione</i>	
Art. 32, codice (c. 2, 2° periodo per l'affidamen- to diretto)	Art. 52	Si	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no Artt. 93 e 103, codice	Facoltativo art. 71, codice	Corrispon- denza com- merciale	Corrispon- denza com- merciale	Definitiva e efficace (art. 32 codice, cc. 2 e 7). Non si applica l' art. 32, c. 9 del codice	Art. 32, cc. 9 e 10; 33, codice
<i>Relazione unica</i>	<i>Diritto indifferen- ziato di accesso</i>	<i>Esecuzione</i>	<i>Procedi- mento e accesso agli atti amministra- tivi</i>	<i>Accesso agli atti e riservatezza</i>	<i>Avvisi appalti aggiudicati</i>		<i>Rendiconto finanziario</i>	
Come da artt. 99 (post aggiudica- zione) codice	D.lgs. 33/2013, artt. 5 e ss.	Artt. 100 e ss., codice	L. 241/1990, artt. 22 e ss.	Artt. 22 e ss., l. 241/1990; artt. 53; 83, c. 6, 2° periodo, codice	Art. 98, codice		Come da regolamento (ad appalto concluso)	
Note								

(Fonte : Il presente regolamento)

In esecuzione del regolamento appalti (b)

Settori:  ordinariAppalto:  servizi e forniture  lavori  concorsi di progettazione  solo servizi Allegato IX  
 altroSoglia:  ≥40.000 < 150.000 euro  comunitaria (art. 35, c. 1, lett. d) codice)  Allegato IX sottosoglia  
<750.000 euro

(tav. 7)

<i>Direttiva UE</i>	<i>Soglie (euro, Iva esclusa)</i>	<i>Copertura finanziaria</i>	<i>Determina a contrattare</i>	<i>Tipo di affidamento</i>	<i>N° inviti</i>	<i>Requisiti</i>	<i>CIG</i>
2024/24/UE	≥40.000 <150.000 (art. 36 codice, c. 2, lett. b)	Art. 114, c. 8, lett. a), b), d.lgs. 267/2000	Non prevista	Affidamento diretto previa valutazione di 3 preventivi	Se esistenti, almeno 3 operatori economici/ ovvero previo avviso	- insussistenza delle esclusioni: - art. 80 codice; - art.83, codice; - capacità techni- ca;	Si

					esplorativo pubblicato sul sito <i>web</i> aziendale. Se non sono noti tale numero di operatori, effettuare gli inviti e predefinire il criterio di rotazione degli inviti	- capacità economica. Principi generali: art. 94, codice.	
--	--	--	--	--	--	--	--

Pubblicità del bando o avviso	Regole applicabili alle comunicazioni del codice	Tracciabilità dei flussi finanziari	Garanzia provvisoria/definitiva	Pubblicazione del bando di gara	Modalità di		
					Invio invito	Ricevimento offerta	Aggiudicazione
Sito <i>web</i> aziendale. Indagini di mercato.	Art. 52	Si	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no Artt. 93 e 103, codice	Facoltativo art. 71, codice	Sito <i>web</i> aziendale. Indagini di mercato.	Come da atti della procedura competitiva	Definitiva e efficace (art. 32 codice, cc. 2 e 7)

Controllo e stipula del contratto	Relazione unica	Diritto indifferenziato di accesso	Esecuzione	Procedimento e accesso agli atti amministrativi	Accesso agli atti e riservatezza	Avviso appalti aggiudicati	Rendiconto finanziario
Art. 32, cc. 9 e 10; 33, codice	Come da art. 99 ( <i>post</i> aggiudicazione) Codice	D.lgs. 33/2013, artt. 5 e ss.	Artt. 100 e ss., Codice	L. 241/1990, artt. 22 e ss.	Artt. 22 e ss., l. 241/1990; artt. 53; 83, c. 6, 2° periodo, codice	Art. 98, codice	Come da regolamento (ad appalto concluso)

## Note

1) Cfr. per le opere/lavori il possesso della SOA in capo all'appaltatore.

(Fonte : Il presente regolamento)

## In esecuzione del regolamento appalti (c)

Settori:  ordinari

Appalto:  servizi e forniture  lavori  concorsi di progettazione  solo servizi Allegato IX

altro

Soglia:   $\geq 40.000 < 150.000$   comunitaria (art. 35 codice)  Allegato IX sottosoglia  $< 750.000$  euro

(tav. 8)

Direttiva UE	Soglie (euro, Iva esclusa)	Copertura finanziaria	Determina a contrattare	Tipo di affidamento	N° inviti	Requisiti	CIG
2024/24/UE	$\geq 40.000$ $< 150.000$ (art. 36 codice, c. 2, lett. b)	Art. 114, c. 8, lett. a), b), d.lgs. 267/2000	Non prevista	Affidamento diretto previa valutazione di 5 preventivi	Se esistenti, almeno 5 operatori economici/ ovvero previa avviso esplorativo pubblicato sul sito <i>web</i>	- insussistenza delle esclusioni: - art. 80 codice; - art.83, codice; - capacità tecnica; - capacità economica. Principi	Si

					aziendale. Se non sono noti tale numero di operatori effettuare gli inviti e predefinire il criterio di rotazione degli inviti	generali: art. 94, codice.	
--	--	--	--	--	--	-------------------------------	--

Pubblicità del bando o avviso	Regole applicabili alle comunicazioni del codice	Tracciabilità dei flussi finanziari	Garanzia provvisoria/definitiva	Pubblicazione del bando di gara	Modalità di		
					Invio invito	Ricevimento offerta	Aggiudicazione

Sito web aziendale. Indagini di mercato.	Art. 52	Si	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no Artt. 93 e 103, codice	Facoltativo art. 71, codice	Sito web aziendale. Indagini di mercato.	Come da atti della procedura competitiva	Definitiva e efficace (art. 32 codice, cc. 2 e 7)
--	---------	----	---	-----------------------------	--	--	---

Controllo e stipula del contratto	Relazione unica	Diritto indifferenziato di accesso	Esecuzione	Procedimento e accesso agli atti amministrativi	Accesso agli atti e riservatezza	Avviso appalti aggiudicati	Rendiconto finanziario
-----------------------------------	-----------------	------------------------------------	------------	---	----------------------------------	----------------------------	------------------------

Art. 32, cc. 9 e 10; 33, codice	Come da art. 99 (post aggiudicazione) Codice	D.lgs. 33/2013, artt. 5 e ss.	Artt. 100 e ss., codice	L. 241/1990, artt. 22 e ss.	Artt. 22 e ss., l. 241/1990; artt. 53; 83, c. 6, 2° periodo, codice	Art. 98, codice	Come da regolamento (ad appalto concluso)
---------------------------------	--	-------------------------------	-------------------------	-----------------------------	---	-----------------	---

Note							
------	--	--	--	--	--	--	--

(Fonte : Il presente regolamento)

In esecuzione del regolamento appalti (d)

Settori:  ordinari

Appalto:  servizi e forniture  servizi  lavori  concorsi di progettazione  solo servizi Allegato IX  
 altro

Soglia:  lavori  $\geq 150.000 < 350.000$   comunitaria (art. 35 codice)  Allegato IX , solo servizi sottosoglia  $< 750.000$  euro

(tav. 9)

Direttiva UE	Soglie (euro, Iva esclusa)	Copertura finanziaria	Determina a contrattare	Tipo di affidamento	N° inviti	Requisiti	CIG
2024/24/UE	>150.000 e <350.000 euro (art. 36 codice, c. 2, lett. c)	Art. 114, c. 8, lett. a), b), d.lgs. 267/2000	Non prevista	Procedura negoziata art. 63, codice	Almeno 10 operatori economici ovvero previa avviso esplorativo pubblicato sul sito web	- insussistenza delle esclusioni: - art. 80 codice; - art.83, codice; - capacità tecnica; - capacità economica.	Si

					aziendale. Se non sono noti tale numero di operatori effettuare gli inviti e predefinire il criterio di rotazione degli inviti	Principi generali: art. 94, codice.	
--	--	--	--	--	---	-------------------------------------	--

Pubblicità del bando o avviso	Regole applicabili alle comunicazioni del codice	Tracciabilità dei flussi finanziari	Garanzia provvisoria/definitiva	Pubblicazione del bando di gara	Modalità di		
					Invio invito	Ricevimento offerta	Aggiudicazione

Sito web aziendale. Indagini di mercato.	Art. 52	Si	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no Artt. 93 e 103, codice	Facoltativo art. 71, codice	Sito web aziendale. Indagini di mercato.	Come da atti della procedura competitiva	Definitiva e efficace (art. 32 codice, cc. 2 e 7)
--	---------	----	---	-----------------------------	--	--	---

Controllo e stipula del contratto	Relazione unica	Diritto indifferenziato di accesso	Esecuzione	Procedimento e accesso agli atti amministrativi	Accesso agli atti e riservatezza	Avviso appalti aggiudicati	Rendiconto finanziario
-----------------------------------	-----------------	------------------------------------	------------	---	----------------------------------	----------------------------	------------------------

Art. 32, cc. 9 e 10; 33, codice	Come da art. 99 (post aggiudicazione) Codice	D.lgs. 33/2013, artt. 5 e ss.	Artt. 100 e ss., Codice	L. 241/1990, artt. 22 e ss.	Artt. 22 e ss., l. 241/1990; artt. 53; 83, c. 6, 2° periodo, codice	Art. 98, codice	Come da regolamento (ad appalto concluso)
---------------------------------	--	-------------------------------	-------------------------	-----------------------------	---	-----------------	---

## Note

- 1) Vedasi anche gli artt. 36, cc. 2 e 9; 59, c. 2; 79, codice;
- 2) Cfr. per le opere/lavori il possesso della SOA in capo all'appaltatore.

(Fonte : Il presente regolamento)

In esecuzione del regolamento appalti (e)

Settori:  Ordinari

Appalto:  servizi e forniture  servizi  lavori  concorsi di progettazione

solo servizi Allegato IX  altro

Soglia:  comunitaria (art. 35, c. 1, lett. a), b), c) codice)  Allegato IX sottosoglia solo servizi <750.000 euro (tav. 10)

Direttiva UE	Soglie (euro, Iva esclusa)	Copertura finanziaria	Determina a contrattare	Tipo di affidamento	N° inviti	Requisiti	CIG
2024/24/UE	(art. 35 codice, c. 1, lett. d): <750.000	Art. 114, c. 8, lett. a), b), d.lgs. 267/2000	Non prevista	Procedura art. 36; da 54 a 58 e da 60 a 65, 142, cc. da 5-bis a 5-nonies, col solo criterio dell'OEPV (art. 95, cc. 3, 6 e ss., per	Nelle procedure ristrette gli operatori economici che hanno aderito al bando e che sono stati ammessi	-insussistenza delle esclusioni: - art. 80 codice; - art.83, codice; - capacità tecnica; - capacità economica.	Si

				quanto di pertinenza) per i servizi sociali, e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica e ad alta intensità di MDO, operano nel minor prezzo delle ipotesi dei cc. 4 e 5.		Principi generali: art. 94, codice.	
Pubblicazione dell'avviso	Regole applicabili alle comunicazioni del codice	Tracciabilità dei flussi finanziari	Garanzia provvisoria/definitiva	Modalità di			Controllo e stipula del contratto
				Invio invito	Ricevimento offerta	Aggiudicazione	
Gli avvisi sono pubblicati come da art. 143, c. 5, in conformità all'art. 72	Art. 52	Si	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no Artt. 93 e 103, codice	Art. 142, cc. 1, 2, 5	Atti di gara/avviso	Art. 141, c. 5-septies	Art. 32, cc. 9 e 10; 33, codice
Relazione unica	Diritto indifferenziato di accesso	Esecuzione	Procedimento e accesso agli atti amministrativi	Accesso agli atti e riservatezza	Avvisi appalti aggiudicati	Rendiconto finanziario	
Come da artt. 99 (post aggiudicazione) codice	D.lgs. 33/2013, artt. 5 e ss.	Artt. 100 e ss., codice	L.241/1990, artt. 22 e ss.	Artt. 22 e ss., l. 241/1990; artt. 53; 83, c. 6, 2° periodo, codice	Art. 98, codice	Come da regolamento (ad appalto concluso)	
Note							
1) Si applica del codice gli artt. 95, c. 3; 142 (per i servizi ivi individuati). c. 5-bis e 5-ter; 143 (verso i soggetti ivi individuati); 144 (ristorazione, per la quale v. art. 142, c. 5-nonies).							

(Fonte : Il presente regolamento)

In esecuzione del regolamento appalti (f)

Settori: ordinariAppalto: servizi e forniture lavori concorsi di progettazionesolo servizi Allegato IX altroSoglia: comunitaria (art. 35, codice) sottosoglia <750.000 euro

(tav. 11)

Direttiva UE	Soglie (euro, Iva esclusa)	Copertura finanziaria	Determina a contrattare	Tipo di procedura	N° inviti	Requisiti	CIG
2024/24/UE	Sopra soglia (art. 35, codi-ce, c. 1, lett. a) lavori; lett. c) forniture e servizi	Art. 114, c. 8, lett. a), b), d.lgs. 267/2000	Non prevista	Gara Procedura aperta (art. 60) o ristretta (art. 61) o dialogo competitivo (art. 64 codice)	Nelle procedure ristrette gli operatori economici che hanno aderito al bando e che sono stati ammessi	- insussistenza delle esclusioni: - art. 80 codice; - art.83, codice; - capacità tecnica; - capacità eco-	Si

						nomica. Principi generali: art. 94, codice	
Pubblicità di gara	Regole applicabili alle comunicazioni del codice	Tracciabilità dei flussi finanziari	Garanzia provvisoria/ definitiva	Modalità di			
				Invio invito	Ricevimento document. di gara (art. 81 e offerta)	Comunicazioni ai candidati	Aggiudicazione
Bando di gara (art. 72), sito <i>web</i> aziendale; n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 locali; GUUE e GURI; procedure aperte; MIT; Osservatorio regionale contratti pubblici)	Art. 52	Si	<input checked="" type="checkbox"/> si	Atti di gara (art. 75)	Atti di gara nei termini dell'art. 79	Art. 76	Selezioni (art. 83) e aggiudicazioni
Avvisi relativi agli appalti aggiudicati	Relazione unica	Diritto indifferenziato di accesso	Esecuzione	Procedimento e accesso agli atti amministrativi	Accesso agli atti e riservatezza	Avvisi appalti aggiudicati	Rendiconto finanziario
(art. 98) sito <i>web</i> aziendale; n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 locali; GUUE e GURI; MIT; Osservatorio regionale contratti pubblici); ANAC	Come da artt. 99 ( <i>post</i> aggiudicazione) codice	D.lgs. 33/2013, artt. 5 e ss.	Artt. 100 e ss., codice	L. 241/1990, artt. 22 e ss.	Artt. 22 e ss., l. 241/1990; artt. 53; 83, c. 6, 2° periodo, codice	Art. 98, codice	Come da regolamento (ad appalto concluso)
Note: 1) Cfr. per le opere/lavori il possesso della SOA in capo all'appaltatore.							

(Fonte : Il presente regolamento)

## Appendice

### B, Segreti tecnici e/o commerciali

Si applicano le disposizioni degli artt. 53, c. 5, lett. "a" e 83, c. 6, 2° periodo del d.lgs. 50/2016.

E quindi, per quanto compatibile, la l. 231/2001; l' art. 6, c. 3, lett. "a" del d.lgs. 175/2016 e il d.lgs. 196/2003 e s.m.e.i.

Spetterà poi ad A.S.Far.M. specificare quali informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione, segreto tecnico e/o commerciale (tra brevetto proprietario comunitario ed altre ipotesi coerenti con il vigente ordinamento unionista e nazionale).

Spetterà all' offerente indicare – esattamente – l' eventuale sussistenza di segreti tecnico e/o commerciali.

Atteso che il presente regolamento si ispira a principi di leale collaborazione, di trasparenza, di parità di condizioni, di leale concorrenza e di snellezza procedimentale.

Nel contempo il segreto tecnico e/o commerciale, al di là del *nomen* riferito alle varie fattispecie, deve costituire di sé per sé (e per considerarsi tale) un patrimonio unico di utilità

aziendale tale da consentire un vantaggio competitivo per l'offerente in buona fede. Spetterà al relativo titolare porre in essere un serio criterio di protezione delle stesse.

Trattasi, pertanto, di un insieme organico di informazioni e strumenti ricompresi nei segreti tecnici e/o commerciali, caratterizzati da segreto e patrimonio proprio del relativo titolare, considerato globalmente o nella precisa configurazione e articolazione delle sue competenze intangibili o tangibili, non note ai terzi concorrenti e non facilmente accessibili, relativamente alle quali opera la tutela prevista dal presente regolamento.

I segreti tecnici e/o commerciali, quindi, sono capaci di offrire al suo titolare ragionevoli prospettive concorrenziali (in quanto mantenute segrete) e come tali esattamente esplicitati all'interno dell'offerta quale misura da ritenersi ragionevolmente adeguata per mantenerle segrete.

La stazione appaltante tutela quindi il segreto tecnico e/o commerciale, in coerenza con la tutela in tal senso riservata dalla legge.

Tale obbligo si estende al responsabile unico del procedimento (RUP), ai commissari di gara, ai propri organi istituzionali ed alle figure che, a vario titolo, venissero coinvolte con la procedura di appalto al quale il presente regolamento trova applicazione.

La stazione appaltante conserverà per anni 10 (dieci) i documenti oggetto di gara presso la propria sede nel rispetto della *privacy* e della tutela del segreto tecnico e/o commerciale.

Agli offerenti sono garantiti i diritti che la legge riconosce a tutela del segreto tecnico e/o commerciale.

Sarà cura dell'offerente, inserire nella busta indicata nel bando di gara o nell'avviso le seguenti informazioni e specificazioni riconducibili a quanto disposto dall'art. 53, c. 5, lett. «a», d.lgs. 50/2016, il quale recita: «5. *Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione: a) alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali*».

In relazione a quanto precisato nel precedente periodo, l'offerente darà specificatamente e dettagliatamente atto:

- a) che sussiste il “Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi” della stazione appaltante;
- b) che spetta all'offerente dichiarare quali informazioni, fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima, costituiscono segreti tecnici e/o commerciali.
- c) che spetta all'offerente, nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima, motivare e comprovare la sussistenza di informazioni che costituiscono segreti tecnici e/o commerciali, indicando, in tal senso, se trattasi di brevetto nazionale o unionista proprietario ovvero delle altre fattispecie;
- d) che sarà cura dell'offerente dichiarare l'esatto oggetto (*rectius*: perimetro) del segreto tecnico e/o commerciale;
- e) che sarà cura dell'offerente indicare la fonte giuridica di tutela di tale segreto, da individuarsi (per es.) nella l. 633/1941 (*Legge sul diritto d'autore*); nel d.lgs. 30/2005 (*Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273*), e relativo regolamento di attuazione di cui al d.lgs. 33/2010 (*Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30*), come, tra l'altro, modificato (detto codice della proprietà industriale) dal d.lgs. 131/2010 (*Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99*); atteso che il d.lgs. 140/2006 (*Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale*) ha attuato la direttiva 2004/48/CE, e che il d.lgs. 78/2006 ha attuato la direttiva 98/44/CE, nell' art. 2105 e negli artt. da 2575 a 2594 e 2598, c. 3, codice civile, negli artt. 622 e 623, nel codice penale, connessi

Regolamenti CE, Convenzione di Unione di Parigi, Convenzione di Monaco sul brevetto europeo, *Patent Cooperation Treaty*, ecc.;

- f) che sussiste il “*Codice etico*” riferito alla gara di cui trattasi applicato dalla stazione appaltante e relativo garante;
- g) che le sopraccitate dichiarazioni saranno rilasciate dal legale rappresentante dell’offerente (o procuratore, in tal senso allegando copia conforme fotostatica non autenticata della procura) ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del d.P.R. 445/2001 (*D.P.R. n. 445/2000 in materia di documentazione amministrativa*) ed allegando copia di un documento di riconoscimento leggibile in corso di validità;
- h) che in assenza di dichiarazioni circa la sussistenza di segreti tecnici e/o commerciali da parte dell’offerente la stazione appaltante non procederà a richiedere ulteriori specificazioni a riguardo <sup>(5)</sup>;

e più esattamente

- i) all’ interno della busta indicata nel bando o avviso della stazione appaltante, l’ offerente dovrà inequivocabilmente richiamare il documento e la parte del medesimo (titolazione, pagina, ecc.) contenente informazioni che per esso offerente costituiscono segreto tecnico e/o commerciale.

[...]

## Appendice

C, Con riferimento al d.lgs. 33/2013 (trasparenza e integrità)

---

<sup>(5)</sup> Spetta al concorrente individuare e dichiarare il possesso di segreti tecnici e/o commerciali e le relative fonti proprietarie ovvero di tutela della proprietà industriale, e quindi quali esatte parti dei documenti da essi forniti in sede di procedura competitiva dovranno ritenersi ricomprese in tale segreto/i ai sensi dell’art. 53 rubricato “*Accesso agli atti e riservatezza*”, c. 5, lett. «a», d.lgs. 50/2016.

La stazione appaltante applica i principi e gli obblighi riconducibili al d.lgs. 33/2013 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*).

Si rende quindi necessario entrare nel merito del ruolo del responsabile della prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità (RPCT), per quanto concerne gli aspetti di trasparenza e integrità, ai sensi del Capo VI recante *Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni*, art. 43 recante *Responsabile per la trasparenza*, d.lgs. 33/2013.

Detto art. 43 recita: «1. All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione. Il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

2. Comma abrogato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

3. I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

4. I dirigenti responsabili dell'amministrazione e il responsabile per la trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto.

5. In relazione alla loro gravita', il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilita'».

L'art. 29 (Principi in materia di trasparenza), del d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), in vigore dal 19/4/2016, così come modificato dal d.lgs. 56/2016 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), prevede che: «1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Periodo soppresso dal d.l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla l. 14 giugno 2019, n. 55. periodo soppresso dal d.l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla l. 14 giugno 2019, n. 55. Periodo soppresso dal d.l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla l. 14 giugno 2019, n. 55.

Periodo soppresso dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le modalita' previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui si applica l'articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente.

2. Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53, sono, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano collaborano con gli organi dello Stato alla tutela della trasparenza e della legalita' nel settore dei contratti pubblici. In particolare, operano in ambito territoriale a supporto delle stazioni appaltanti nell'attuazione del presente codice ed nel monitoraggio delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei contratti.

4. Per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni appaltanti provvedono all'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicita' disposti dal presente codice, tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme telematiche di e-procurement ad essi interconnesse, garantendo l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilita', con le banche dati dell'ANAC, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'ANAC e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per i sistemi di cui ai commi 2 e 4 condividono un protocollo generale per definire le regole di interoperabilita' e le modalita' di interscambio dei dati e degli atti tra le rispettive banche dati, nel rispetto del principio di unicita' del luogo di pubblicazione e di unicita' dell'invio

delle informazioni. Per le opere pubbliche il protocollo si basa su quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. L'insieme dei dati e degli atti condivisi nell'ambito del protocollo costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti e investimenti pubblici».

L'art. 1, c. 32, l. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), prevede che: «32. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Le stazioni appaltanti sono tenute altresì a trasmettere le predette informazioni ogni semestre alla commissione di cui al comma 2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica l'articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163», mentre il precedente c. 16, lett. b) precisa che: «16. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dal comma 42 del presente articolo, nell'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nell'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, e nell'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di: [...]; b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

L'art. 53 (Accesso agli atti e riservatezza), d.lgs. 50/2016 prevede che: «1. Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il diritto di accesso agli atti del processo di asta elettronica può essere esercitato mediante l'interrogazione delle registrazioni di sistema informatico che contengono la documentazione in formato elettronico dei detti atti ovvero tramite l'invio ovvero la messa a disposizione di copia autentica degli atti.

2. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito: a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime; b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime;

ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, e' consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare; c) in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione; d) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

3. Gli atti di cui al comma 2, fino alla scadenza dei termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.

4. L'inosservanza dei commi 2 e 3 per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi rileva ai fini dell'articolo 326 del codice penale.

5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione: a) alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali; b) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici; c) alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell'esecuzione e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto; d) alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da diritti di privativa intellettuale.

6. In relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettera a), e' consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.

7. Comma espunto dall'avviso di rettifica in g.u. 15/07/2016, n. 164».

Il citato art. 37 (Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), d.lgs. 33/2013, sopracitato rinvia pertanto (c. 1, lett. b) al dettato (per quanto qui interessa) del citato art. 29, d.lgs. 50/2016, mentre con la precedente lett. a) rinvia al dettato dell'art. 1, c. 32, l. 192/2012.

A sua volta il citato art. 43 (Responsabile per la trasparenza), c. 1, d.lgs. 33/2013, per *expressis verbis*, attribuisce al RPCT «gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente» in coerenza con le scadenze anzi citate.

Il pluricitato art. 1, c. 32, l. 190/2012, rinvia al precedente c. 16, lett. b) di detto citato articolo.

Trattasi di una platea di informazioni dettagliatamente precisate all'interno dell'art. 1, c. 32, l. 190/2012, con cadenza: 1) contestuale/al saldo dell'appalto; 2) entro il 1° gennaio dell'anno successivo con riferimento all'anno precedente.

L'art. 43, c. 1, d.lgs. 33/2013, nel rinviare agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, s'innesta – di fatto e di diritto – sul citato art. 29, d.lgs. 50/2016 (di cui al *sub 1*) (ma v. anche, per quanto occorrere possa il dettato dell'art. 53 recante *Accesso agli atti e riservatezza* stesso codice dei contratti pubblici).

L'art. 29 (in particolare il c. 1) del codice dei contratti pubblici, deve essere necessariamente affrontato sulla base dei relativi cinque periodi.

Il 1° periodo riguarda le pubbliche amministrazioni.

Il 2° periodo riguarda i provvedimenti di esclusione in conseguenza di gare di appalto.

Il 3° periodo riguarda la fonte della quale disporre le informazioni degli atti di gara.

Il 4° periodo riguarda gli aspetti riferiti alle disponibilità degli atti per eventuali impugnative dei medesimi (cfr. l. 241/1990 recante *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*).

Il 5° periodo riguarda aspetti interni della stazione appaltante ad appalto concluso.

Ricostruito il complesso quadro ordinamentale che fa da sfondo giuridico alla presente disamina, si può ora osservare che – con esclusioni degli atti ad appalto concluso dall'operatore economico affidatario, ovvero con cadenza annuale o semestrale o trimestrale –

il *focus* di cui trattasi qui si concentra sul dettato dell'art. 1, c. 32, l. 190/2012 ... con cadenza contestualizzata all'affidamento dell'appalto.

Il caleidoscopio di atti (sempre che qui interessano) richiamati da detto art. 1, c. 32, l. 190/2012, sono:

- 1) la struttura proponente;
- 2) l'oggetto del bando;
- 3) l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- 4) l'aggiudicatario;
- 5) l'importo di aggiudicazione;
- 6) i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- 7) l'importo delle somme liquidate.

A questi atti è allora necessario rifarsi contestualmente all'affidamento dell'appalto.

Non devono quindi essere confusi i ruoli del responsabile unico del procedimento (RUP) con quelli dell'RPCT.

Atteso che, a monte, il ruolo del RUP andrà distinto in funzione del fatto che esso approvi/non approvi, il progetto degli atti di gara prodromici all'appalto (cfr. TAR Lombardia, sez. I, ord. 10/4/2017, n. 173).

Ne consegue che l'RPCT dovrà dare luogo alle pubblicazioni di cui ai punti da n. 1 a 7 dell' art. 1, c. 32, l. 190/2012.